



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 58 DEL 29/06/2022

SETTORE: AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio

OGGETTO:	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO CITTADINO - ESTATE ANNO 2022
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso

che le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali e culturali, tradizionalmente incardinate nel contesto di una realtà quale Santa Margherita Ligure assumono aspetti particolari in ragione delle peculiari caratteristiche che la contraddistinguono;

che dette caratteristiche si esprimono e valorizzano anche attraverso manifestazioni tipo logicamente diversificate di fruizione del territorio e dei suoi quartieri, ciascuno dei quali caratterizzato e riconosciuto per particolari vocazioni a diversa ispirazione turistica, commerciale, culturale, residenziale ecc.;

che in particolare tra le manifestazioni di detta fruizione collettiva va ricompresa anche l'espressione di animazione e partecipazione alla vita dei luoghi e degli esercizi pubblici che, per consuetudine, viene ora indicata con il termine di *movida*;

che l'Amministrazione comunale, nell'esercizio del potere e dei doveri di tipo regolatorio ad essa assegnati dalla Legge e dallo Statuto, appronta le misure organizzative ritenute necessarie per garantire che l'espressione di tali manifestazioni collettive avvenga nel rispetto degli altri diritti parimenti garantiti a livello costituzionale;

che tuttavia, nel periodo recente, le forme espressive del fenomeno della movida come le fasi conseguenti alla partecipazione a manifestazioni e/o serate in discoteca, il cui insito carattere di spontaneità creativa la rende di fatto a tratti imprevedibile, sono venute connotandosi per comportamenti oggettivamente degenerativi, caratterizzati da diversi episodi di vandalismo a danno del patrimonio pubblico e privato, risse e scontri tra persone, violazione anche di minime regole di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, nonché di turbamento della quiete pubblica;

che in relazione a ciò la pubblica amministrazione ha posto in essere diverse possibili azioni di contrasto - in particolar modo in occasione delle varie manifestazioni organizzate nei passati periodi primaverili ed estivi - avviando misure organizzative necessarie per contenere le conseguenze degli effetti degenerativi di tale fenomeno;

che con particolare riferimento alle zone di Corte e di Ghiaia, sono stati pianificati ed attuati diversi interventi nelle serate ma anche nelle prime ore della mattina, ritenute di possibile maggiore criticità, a cura della Polizia Locale, al fine di garantire l'implementazione dei livelli di controllo del territorio ed arginamento degli effetti negativi, in particolare, dell'indiscriminato uso di alcol;

che in proposito, nel corso degli anni passati, si è provveduto ad incrementare le azioni di controllo del territorio, del traffico veicolare in considerazione del possibile eccesso nell'uso di sostanze alcoliche e conseguente



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

guida in stato di ebbrezza alcolica, controllo dei pericoli derivanti da vetri abbandonati sul suolo pubblico o, ancor peggio e di maggiore allarme in considerazione della stagione balneare in corso, abbandonati anche sepolti nella sabbia del litorale con grave pericolo per la pubblica incolumità;

che nonostante gli interventi pianificati ed eseguiti i negativi effetti dei fenomeni derivanti dalle fasi successive alla frequentazione della movida e locali da ballo, tenuta presente la programmazione prevista nel periodo interessato, sono risultati non adeguatamente contrastabili con gli ordinari strumenti di tutela;

che numerose sono le situazioni similari denunciate – ancorché non formalmente – da diversi cittadini e commercianti e che parte del degrado (come da fascicolo agli atti) è proprio dovuto alla possibilità di “circolazione” dell’alcol anche a mezzo di contenitori – in particolare di vetro – che dopo essere stati utilizzati vengono – in grande quantità abbandonati integri o frantumati su area pubblica;

che tali lamentele nel periodo estivo si riferiscono in particolar modo alle serate e notti del mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno adottare una serie di specifiche misure al fine di evitare abuso nella consumazione di bevande alcoliche con rischio di conseguenze di ordine pubblico, quali atti di vandalismo ed atti di intimidazione e violenza protratti per il corso della notte;

che tale considerazione porta a dover valutare la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi o frantumati, ovvero lattine lacerate, associata ad atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche, fonte di minaccia ed intimidazione per terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

che da un più approfondito esame si ritiene utile, ai fini sopra richiamati, restringere ulteriormente la possibilità di utilizzo delle bevande alcoliche, in particolar modo da parte di minorenni che al fine di aggirare il vigente divieto, nelle serate indicate in conseguenza degli eventi che si svolgono sul territorio, portano sovente al seguito contenitori – in particolar modo di vetro – già riempiti di sostanze alcoliche;

che tale fenomeno risulta particolarmente manifesto presso la zona dei giardini a mare, Piazza Martiri della Libertà, la stazione ferroviaria base d’arrivo dei convogli provenienti da altri comuni nonché possibile punto d’aggregazione degli stessi giovani poi diretti ai luoghi di ritrovo cittadini;

che tutto quanto sopra conferma come, ormai, il fenomeno della c.d. *movida* stia assumendo caratteristiche espressive nuove e non più compatibili con i valori propri dei fenomeni di aggregazione rispettosa delle altre regole sociali, ma come essa - ed in particolare alcuni comportamenti – si stia connotando quale fattispecie dinamica sociale lesiva della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

che come si evince dalle relazioni degli organi di Polizia uno dei principali fattori produttivi di degenerazione e quello derivante dagli eccessi nel consumo di bevande alcoliche;

che una particolare fattispecie degenerativa conseguente all’abuso di bevande alcoliche è stata rilevata – come già detto – nell’uso improprio dei contenitori di vetro che le contengono, frequentemente abbandonati – anche dopo parziale distruzione – sul suolo pubblico o, ancor peggio, utilizzati come strumento atto ad offendere;

Considerato



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

che ferma la necessità di mantenere la massima continuità operativa alle misure ordinarie sin qui messe in atto dall'Amministrazione, occorre adottare ulteriori misure - di natura contingibile ed urgente - per contrastare gli effetti distorsivi del consumo di alcol, in considerazione del periodo primaverile-estivo, durante il quale la Città conosce un incremento considerevole delle presenze turistiche;

che le misure contingibili e urgenti da assumere, sulla base dei dati registrati e dalle informazioni sin qui acquisite dall'attività di prevenzione sinora svolta, possono essere circoscritte al divieto di circolazione massificata sul territorio cittadino di alcol trasportato in area pubblica a mezzo di contenitori poi abbandonati, ancorché limitatamente al periodo primaverile;

che al fine di fronteggiare le situazioni segnalate da cittadini ed associazioni con descrizione di diversificate fattispecie ed in un quadro di forte preoccupazione civica e rappresentazione di grave apprensione per la sicurezza ed incolumità, si ritiene dunque utile procedere con misure *extraordinem* provvedendo ad un significativo divieto alla circolazione su tutto il territorio cittadino in relazione al trasporto di bevande alcoliche in contenitori, siano essi sigillati, chiusi o aperti di vetro, plastica, alluminio, lattine o tetrapack e più precisamente dalle ore 20.00 alle ore 07.00 della giornata successiva, in quanto orari coincidenti con la massima frequentazione di locali pubblici e di pubblico spettacolo da parte di detta utenza;

che tale misura ha sicuramente concorso ad un significativo contrasto dei fenomeni sopra richiamati per cui si ritiene riproporre con urgenza, per il periodo primaverile, tale contingente disciplina preventiva;

Atteso:

con nota circolare della Prefettura di Genova - Ufficio Gabinetto - prot. uscita n.0034965 in data 14/6/2017, acquisita al protocollo generale del Comune di Santa Margherita Ligure al n. 19958 in data 15/6/2017, il Prefetto di Genova evidenzia che in caso di programmate manifestazioni devono essere accertate imprescindibili condizioni di sicurezza, dettagliando gli aspetti cui riferirsi;

in relazione agli aspetti inerenti la Safety e la Security nell'ambito delle manifestazioni pubbliche dopo le circolari Gabrielli e Morcone, il Ministero dell'Interno ha adottato una nuova Direttiva, la n.11001/1/110/(10), del 18 luglio 2018 (Circolare Piantedosi), relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

con nota del Ministro dell'Interno n. 11001/118/7 del 17/04/2019 inerenti le Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità, viene richiamata la cooperazione attraverso i vari livelli di governo per l'innalzamento dei livelli di sicurezza sul territorio.

Visto

l'art. 54, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta "...con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

IL Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.L.gs 267/00

Il D.Lgs n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.ii "Nuovo Codice della Strada";

la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";

la Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti "... sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.";

e tenuto conto che la preventiva comunicazione del provvedimento, di cui al punto precedente, è avvenuta con nota inoltrata via PEC, tramite protocollo generale del Comune di Santa Margherita Ligure;

ORDINA

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 28.08.2022, con validità nei giorni del mercoledì, venerdì e del sabato, siano essi feriali che festivi, domenica, i giorni festivi infrasettimanali e il giorno che li precede, sono disposte le seguenti misure:

1. su tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 e sino alle ore 07.00 del giorno successivo, su suolo pubblico e nell'ambito dei gruppi giovanili, è fatto divieto di circolare trasportando bevande alcoliche in contenitori, siano essi sigillati, chiusi o aperti, di vetro, plastica, alluminio, lattine o tetrapack.
2. Nel caso, anche a seguito di semplice invito degli agenti di Polizia, gli eventuali detentori saranno tenuti all'immediato smaltimento dei contenitori unitamente ai liquidi negli stessi contenuti.
3. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti non operano riguardo a confezioni regalo, imballaggi originali e/o sacchetti portabottiglie idoneamente chiusi e sigillati, destinati al consumo domestico e bottiglie di acqua esclusivamente in contenitore di plastica (no vetro).
4. su tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 e sino alle ore 07.00 del giorno successivo, nell'ambito dei gruppi giovanili, è fatto divieto di vendita per asporto in qualsiasi tipo di contenitore delle bevande alcoliche da parte delle seguenti attività:
 - attività di somministrazione aventi sede amministrativa e/o operativa in Santa Margherita Ligure
 - esercizi di vicinato aventi sede amministrativa e/o operativa in Santa Margherita Ligure
 - attività artigianali autorizzate alla vendita per asporto anche di bevande alcoliche, soltanto congiuntamente e in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso e per la consumazione sul posto

Per la violazione ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.L.gs n. 267 e ss.mm.ii. così come determinata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 370 in data 29/10/2014 (pagamento in misura ridotta pari ad € 400), ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ed ha validità sino al **28/08/2022**.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;

Al Sig. Prefetto di Genova;

Al Questore di Genova;

Al Commissariato di Rapallo;

Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;

Alla Guardia Di Finanza di Rapallo;

Alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure;

Al Comando di Polizia Locale di Santa Margherita Ligure.

INFORMA



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

PAOLO DONADONI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*